

Chi è destinatario dell'obbligo ECM?

Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente sono destinatari dell'obbligo ECM, come da Legge 3/2018, art. 4.

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D.lgs. 502/1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

La FP CGIL da anni si preoccupa anche della formazione dei suoi iscritti, in particolare per quello che riguarda l'obbligo di assolvere a quanto previsto dalla normativa nazionale sugli ECM. **Ricordiamo in tal senso che come FP CGIL garantiremo ai nostri iscritti, nel triennio formativo 2020-2022, 60 ECM gratuiti all'anno. Per vedere l'offerta formativa si può accedere direttamente all'area dedicata nel sito: www.fpcgil.it/comunita/page-com/formazione/**

1 Quanti crediti si devono acquisire?

L'obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della commissione nazionale (CNFC). Per il triennio 2017-2019 (scadenza 31-12-19) è stato definito un debito formativo di 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

2 Come si acquisiscono i crediti formativi?

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso: partecipazione ad eventi formativi organizzati dai provider accreditati · attività di docenza in eventi formativi accreditati ECM · attività di tutoraggio per eventi formativi accreditati ECM · attività di formazione individuale. Non possono essere maturati più di 50 crediti per la partecipazione a un singolo evento formativo.

3 Quali vincoli ci sono nell'acquisizione dei crediti per il triennio 2017-2019?

Almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale - eventualmente ridotto sulla base di

esoneri, esenzioni e altre riduzioni - deve essere acquisito in qualità di discente in eventi erogati da provider. Il restante 60% dei crediti può essere maturato anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero con attività di formazione individuale. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione a un singolo evento formativo.

4 In quali situazioni si può ottenere un esonero? Come viene calcolato? Come si richiede?

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo

individuale triennale durante la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari (l'esonero non attribuisce crediti). Il professionista può farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato IX), da trasmettere - previa iscrizione - attraverso il portale del CoGeAPS dove recarvi sul sito COGEASP e compilare la sezione dedicata per convalidare i CFU oppure l'esonero. Se avete conseguito master, dottorati, ecc.. dovete recarvi sul sito COGEASP e compilare la sezione dedicata per convalidare i CFU.

5 Come può il professionista conoscere il proprio debito formativo e la propria situazione?

In qualsiasi momento il professionista sanitario può conoscere i crediti maturati, chiederne l'attestazione e conoscere anche il proprio debito formativo complessivo, tramite l'accesso - previa iscrizione - all'anagrafe nazionale del CoGeAPS.